

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 531

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GNECCHI, MURER, CINZIA MARIA FONTANA,  
MAESTRI, INCERTI**

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di perequazione automatica delle pensioni, e all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di integrazione al trattamento minimo

*Presentata il 25 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Pensiamo si debba prevedere un sistema di perequazione delle pensioni che eviti il progressivo impoverimento dei pensionati. Purtroppo siamo tornati a una situazione di continua perdita del potere d'acquisto e non ci sono misure compensative per i pensionati che tengano conto della situazione economica generale e dello sviluppo o del mancato sviluppo del Paese: è giusto tenere conto, a tali fini, dell'aspettativa di vita, ma è altrettanto necessario tenere conto del lavoro svolto e delle condizioni socio-ambientali in cui si opera. La modifica del meccanismo di perequazione delle pensioni già in essere non garantisce a sufficienza il potere d'acquisto delle pensioni.

Lo stesso dicasi per il meccanismo che regola la fruizione dell'integrazione al trattamento minimo, che necessita di una modifica al fine di consentirne l'accesso a una platea più ampia di beneficiari. Lo Stato integra al minimo ogni anno 4,5 milioni di pensioni, con un importo medio di integrazione di circa 3.100 euro annui, per una spesa complessiva di circa 13,9 miliardi di euro (dati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anno 2005). Le pensioni integrate al minimo nel 2011 sono state 3.856.033 prevalentemente destinate a donne (81 per cento). Il Nord registra una maggiore presenza di trattamenti (circa il

44 per cento del totale), con una quota relativamente più consistente di pensioni di vecchiaia integrate (53 per cento). Questo dimostra che le pensioni sono basse e che l'integrazione al trattamento minimo è una misura indispensabile per la sopravvivenza di chi lo percepisce.

È utile ricordare, inoltre, che quando non è sufficiente la pensione per fare fronte ai bisogni essenziali, lo Stato deve comunque intervenire, attraverso i comuni, destinando risorse aggiuntive della fiscalità generale alle politiche assistenziali; si pensi, ad esempio, alle rette delle case di riposo, per le quali, qualora il reddito personale o familiare non sia sufficiente, interviene il sostegno pubblico. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (10 dicembre 2012) comunica che nel 2011, il 28,4 per cento delle persone residenti in Italia si è trovato a rischio di povertà o esclusione sociale, secondo la definizione adottata nell'ambito della strategia Europa 2020. L'indicatore deriva dalla combinazione del rischio di povertà (calcolato sui redditi 2010), della severa deprivazione materiale e della bassa intensità di lavoro ed è definito come la quota di popolazione che sperimenta almeno una delle suddette condizioni. Rispetto al 2010 l'indicatore cresce di 3,8 punti percentuali a causa dall'aumento della quota di persone a rischio di povertà (dal 18,2 per cento al 19,6 per cento) e di quelle che soffrono di severa deprivazione (dal 6,9 per cento all'11,1 per cento). Dopo l'aumento osservato tra il 2009 e il 2010, sostanzialmente stabile (10,5 per cento) è la quota di persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro. Il rischio di povertà o esclusione sociale è più elevato rispetto a quello medio europeo (24,2 per cento), soprattutto per la componente della severa deprivazione (11,1 per cento contro una media dell'8,8 per cento) e del rischio di povertà (19,6 per cento contro 16,9 per cento). Aumentano, rispetto al 2010, gli individui che vivono in famiglie che dichiarano di non potersi permettere, nell'anno, una settimana di ferie lontano da casa (dal 39,8 per cento

al 46,6 per cento), che non hanno potuto riscaldare adeguatamente l'abitazione (dall'11,2 per cento al 17,9 per cento), che non riescono a sostenere spese impreviste di 800 euro (dal 33,3 per cento al 38,5 per cento) o che, se volessero, non potrebbero permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni (dal 6,7 per cento al 12,3 per cento). Il 19,4 per cento delle persone residenti nel Mezzogiorno è gravemente deprivato, valore più che doppio rispetto al Centro (7,5 per cento) e triplo rispetto al Nord (6,4 per cento). Nel Sud l'8,5 per cento delle persone senza alcun sintomo di deprivazione nel 2010 diventa gravemente deprivato nel 2011, contro appena l'1,7 per cento nel Nord e il 3 per cento nel Centro. Sempre l'ISTAT rende noto (10 gennaio 2013) che la crisi economica incide fortemente sul reddito reale delle famiglie e che il potere d'acquisto delle famiglie italiane in nove mesi è calato del 4,1 per cento. È quanto emerge dai dati ISTAT, secondo cui la disponibilità ai consumi si è ridotta dello 0,1 per cento, tra il secondo e il terzo trimestre 2012 e, del 4,4 per cento confrontando il terzo trimestre 2012 con lo stesso periodo del 2011. Rispetto alla problematica in esame, va anche segnalato che da anni non è più garantita la restituzione del *fiscal drag* e ciò ha ridotto ulteriormente il reddito a disposizione dei pensionati e dei lavoratori.

Per i pensionati l'attuale sistema di perequazione delle pensioni si sta dimostrando sempre più inadeguato a garantire un'effettiva perequazione e pertanto si propone che in aggiunta all'attuale sistema di calcolo per l'adeguamento delle pensioni si riconosca, almeno in parte, anche un aumento automatico che recuperi la perdita del potere d'acquisto delle pensioni calcolato dall'ISTAT.

Nello specifico si propone che la perequazione sia calcolata, oltre che con il sistema attuale rapportato all'adeguamento del costo della vita, anche in base alla perdita del potere d'acquisto reale delle pensioni calcolato annualmente dall'ISTAT. A tale fine si applicano i criteri e

le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede, all'articolo 6, comma 1, che l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, con il sistema retributivo, non spetta ai soggetti che posseggano:

« *a)* nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

*b)* nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto *a)*, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo (...) ».

La presente proposta di legge prevede di aumentare il limite di reddito per le persone non coniugate o legalmente separate, da due a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, mentre per le persone coniugate si propone l'aumento del limite di reddito da quattro a cinque volte il trattamento minimo medesimo, esclusa la rendita catastale della prima casa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Perequazione automatica delle pensioni).*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sulla base dell'adeguamento al costo della vita e della perdita del potere di acquisto reale delle pensioni, calcolato annualmente dall'ISTAT, con cadenza annuale e con effetto dal 1° novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati e dell'indice ISTAT di parità del potere d'acquisto (PPA), relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

## ART. 2.

*(Diritto al trattamento minimo nel sistema retributivo).*

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle

persone fisiche per un importo superiore a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

*b)* nel caso di persona coniugata e convivente, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato alla lettera *a)*, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a cinque volte il trattamento minimo medesimo, esclusa la rendita catastale della prima casa ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0008900\*